



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

120316

**Servizio per la gestione delle risorse umane
della scuola e della formazione**

Ufficio Previdenza e mobilità

Via G. Gilli, 3 38121 TRENTO
Tel. 0461 – 491469 - Fax 0461-828550
www.vivoscuola.it
serv.ru.scuola@provincia.tn.it

AI
DIRIGENTI SCOLASTICI
DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI
ORDINE E GRADO A CARATTERE
STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

e, p.c.: Alle Organizzazioni Sindacali
LORO SEDI

All' I.N.P.S. gestione ex I.N.P.D.A.P.
Via Brennero, 3
38121 TRENTO

Agli Uffici
SEDE

All'Albo Internet

Trento, 16 marzo 2012
S136/2012/160070 – 4.5.3 - AP

Oggetto: Termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio e revoca della stessa per il personale docente - anno 2012

Trasmettiamo il testo del decreto ministeriale n. 22 del 12 marzo 2012 (e della relativa circolare ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012), con il quale è stato fissato il **termine finale** per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio per l'anno 2012 e per la revoca della stessa. Tale data di riferimento è applicata al solo personale **docente** della scuola a carattere statale iscritto nei ruoli della Provincia Autonoma di Trento.

I **dirigenti scolastici** che intendono recedere dal rapporto di lavoro, in considerazione dei diversi termini di preavviso previsti dal relativo C.C.P.L., sono invitati a contattare direttamente l'Ufficio previdenza e mobilità (0461/491404-491344).

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine, **fissato al giorno 30 marzo 2012** con effetti a valere dal **1° settembre 2012**, vale per la:

- a) presentazione della domanda di **collocamento a riposo per il compimento del limite massimo di contribuzione**, di **dimissioni volontarie** dal servizio, di **trattenimento in servizio**;
- b) **revoca** delle domande di cui sopra presentate in precedenza;

- c) la cessazione anticipata rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio;
- d) la richiesta di **trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del diritto a pensione per coloro che hanno raggiunto la cosiddetta quota 96**. Tale richiesta va formulata con un'unica domanda. Il richiedente nella medesima istanza dovrà esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time.

MODALITA' PER L'ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

1) REQUISITI MATURATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2011

Non vengono applicate le nuove regole di accesso alla pensione ai dipendenti che alla data del 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011.

Pertanto con effetto dal 1° settembre 2012, viene fatto salvo il diritto all'applicazione della previgente normativa per il personale docente che:

- abbia raggiunto la cosiddetta **quota 96**, tenuto conto che i requisiti minimi che devono essere posseduti, senza alcuna forma di arrotondamento, sono 60 anni di età e 35 di contribuzione; la quota 96 può essere ottenuta sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione;
- abbia compiuto **65 anni** (salvo il trattenimento in servizio) quale requisito per la pensione di vecchiaia per gli uomini e 61 anni di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva precedente al 31 dicembre 1992 – art. 2 c. 3 lett. C, d.lgs. n. 503/1992);
- abbia raggiunto il **limite di anzianità contributiva dei 40 anni**, sempre alla data del 31 dicembre 2011.

Si ricorda che ai trattamenti pensionistici verrà applicato il regime contributivo pro-rata per l'anzianità maturata successivamente al 1° gennaio 2012, introdotto dal decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011.

2) OPZIONE PENSIONE LIQUIDATA CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO PER LE LAVORATRICI

Per le lavoratrici che optano per la pensione liquidata secondo le regole del sistema contributivo, rimane in vigore l'art. 1 della legge 243/2004 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni.

Si evidenzia che alle lavoratrici che optano per il contributivo, viene applicata la finestra di cui all'art. 1, comma 21, delle legge 148/2011.

3) REQUISITI MATURATI DAL 1° GENNAIO 2012

Per il personale che non rientra nei requisiti previsti ai punti precedenti il decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, ha previsto nuovi requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto a pensione e introdotto il sistema contributivo pro-rata per le anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012. L'art. 24, applicabile dal 1° gennaio 2012, prevede la **“pensione di vecchiaia”** (art. 24 commi 6 e 7) e la **“pensione anticipata”** (art. 24 commi 10 e 11).

Pensione di vecchiaia

Il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia a decorrere dall'anno 2012 si ha con il compimento del 66 anno di età e in presenza di una anzianità minima contributiva pari a 20 anni.

Pensione anticipata

Il requisito per la maturazione della pensione anticipata a decorrere dall'anno 2012 si consegue alla maturazione del 42° anno e un mese di anzianità contributiva per gli uomini e alla maturazione del 41° anno e un mese di anzianità contributiva per le donne. I predetti requisiti contributivi sono poi incrementati di un mese nell'anno 2013 e di un ulteriore mese dall'anno 2014, fermi restando gli incrementi di speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Anche dopo la riforma i dipendenti potranno richiedere il trattenimento in servizio (art. 509 comma 5 d.lgs. 297/94) e l'amministrazione potrà accordarlo, ma questo sarà riferito al periodo successivo al conseguimento del nuovo requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia.

A seguito dell'applicazione generalizzata del sistema contributivo pro-rata, si evidenzia che con la riforma viene meno il concetto di **massima anzianità contributiva**, e si rendono di fatto inapplicabili le disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentivano al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento della massima anzianità contributiva per conseguire il massimo della pensione (art. 509, comma 2, del d. lgs. n. 297/1994).

Nulla è innovato rispetto al comma 3 del medesimo articolo 509, che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento pensionistico.

I dipendenti che nell'anno 2012 compiono i 66 anni d'età, avendo già maturato al 31 dicembre 2011 il requisito anagrafico dei 65 anni rimangono soggetti al regime previgente e pertanto potrebbero aver già ottenuto il trattenimento in servizio dai 65 anni ai 67. Pertanto, salvo l'eventuale trattenimento in servizio, per questi dipendenti l'età del collocamento a riposo rimane fissata a 65 anni e il servizio non può protrarsi oltre il 65° anno.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse, nonché quelle di trattenimento in servizio con la relativa documentazione allegata, dovranno essere presentate secondo le consuete modalità in forma cartacea direttamente alla sede scolastica di titolarità, che provvederà ad inoltrarle allo scrivente Servizio – Ufficio Previdenza e mobilità.

Non viene pertanto utilizzata in provincia di Trento la procedura web POLIS (istanze on line).

GESTIONE DELLE ISTANZE

Per l'accettazione delle domande di collocamento a riposo per il compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio nonché di trattenimento in servizio non è necessaria l'emissione di un provvedimento formale; è invece motivato per iscritto il rifiuto della domanda di trattenimento in servizio.

E' necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.

Se l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato a causa di un procedimento disciplinare in corso, l'accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

Lo scrivente Ufficio provvederà a comunicare agli interessati, in tempo utile e tramite l'Istituto scolastico di appartenenza, la mancata maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

Le segreterie scolastiche sono pregate di far firmare per ricevuta la comunicazione ai docenti e trattenerla agli atti.

Ricevuta la comunicazione, il docente dovrà dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio revocando le dimissioni nel più breve tempo possibile e in ogni caso non oltre il 30 marzo 2012.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente circolare, curando in modo particolare la notifica a coloro che potenzialmente hanno raggiunto i requisiti per la pensione.

L'Ufficio Previdenza e mobilità del Servizio per la Gestione delle risorse umane della scuola e della formazione rimane a disposizione per ulteriori informazioni (tel. 0461/491404 – 491492).

Sul sito <http://www.vivoscuola.it/Docenti/Previdenza> è disponibile la modulistica relativa alla cessazione dal servizio ed alla richiesta del trattamento di pensione.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Maurizia Zadra

VB/AP